

**Delibera n. 166/11/CONS**

**Ordinanza ingiunzione alla società Fastweb S.p.A. per la violazione dell'art. 10,  
comma 1, lettera b) e c), allegato a della delibera n. 179/03/CSP.  
(proc. sanz. N. 62/10/DIT)**

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 30 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante "Disciplina dei tempi dei procedimenti", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 179/03/CSP, del 24 luglio 2003, recante "Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 del 21 agosto 2003;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 254/04/CSP, del 10 novembre 2004, recante "Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 295 del 17 dicembre 2004;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 278/04/CSP, del 10 dicembre 2004, recante “Approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 6, lett. b), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 104/05/CSP, del 14 luglio 2005, recante “Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, offerti al pubblico su reti radiomobili terrestri di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 15 del 20 gennaio 2005;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 131/06/CSP, del 12 luglio 2006, recante “Approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 173 del 27 luglio 2006;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 62/10/DIT del 19 novembre 2010, notificato il 1° dicembre 2010, con il quale è stato contestato alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo, 51 - 20155 Milano (MI), il mancato rispetto della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui all’articolo 10 comma 1 lettera b e c, Allegato A della delibera n. 179/03/CSP, relativamente alle delibere n. 254/04/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere b) e c), n. 278/04/CSP in materia di in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento ai sensi dell’articolo 17, comma 5, lettere b) e c), n. 104/05/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettere b) e c) e n. 131/06/CSP in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a internet da postazione fissa ai sensi dell’articolo art. 3, comma 2, punti 2) e 3), condotta sanzionabile ai sensi dell’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO che dall’analisi delle risultanze istruttorie emergono elementi sufficienti per poter ritenere accertata la condotta contestata alla società Fastweb S.p.A., che non ha adempito l’obbligo di comunicare, in quanto operatore di telefonia vocale e fornitore di servizi internet, la relazione annuale 2009, per i servizi di telefonia fissa, mobile e internet da postazione fissa e che la stessa non risulta altresì essere presente sul proprio sito internet;

PRESO ATTO che la società Fastweb S.p.A., a seguito della notifica del citato atto, non ha prodotto alcuna memoria difensiva in merito ai fatti oggetto di

contestazione e che, pertanto, non essendo state avanzate giustificazioni da parte dell'operatore, non può che confermarsi la violazione accertata nei confronti della società Fastweb S.p.A. con l'atto di contestazione n. 62/10/DIT.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società è consistito nella mancata comunicazione, in quanto operatore di telefonia vocale e fornitore di servizi internet, della relazione annuale 2009, per i servizi di telefonia fissa, mobile e internet da postazione fissa e che la stessa non risulta altresì essere presente sul proprio sito internet non garantendo che gli utenti finali abbiano accesso a informazioni comparabili, adeguate ed aggiornate sulla qualità dei servizi offerti dalle imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Fastweb S.p.A. non ha provveduto ad adeguarsi nè ha dato comunicazioni in tal senso;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, Fastweb S.p.A. è una società dotata di una organizzazione interna di dimensioni contenute ma tuttavia, idonea a garantire l'assolvimento degli obblighi di cui alla delibera n. 179/03/CSP e successive modificazioni;

d) in ordine alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che la situazione patrimoniale della società sia tale da poter senza dubbio sostenere la sanzione prevista per le violazioni contestate;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria, per le violazioni summenzionate, nella misura pari al triplo minimo edittale, previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, equivalente ad euro 30.987,42 (trentamilanovecentoottantasette/42) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori e gli atti del procedimento sanzionatorio;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

## **ORDINA**

alla società Fastweb S.p.A., con sede legale in Via Caracciolo, 51 20155 Milano (MI), il pagamento di euro 30.987,42 (trentamilanovecentoottantasette/42) per la violazione contestata, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT5400100003245348010237900, con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa articolo 98, comma 16, della del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – DEL. n. 166/11/CONS", entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 166/11/CONS".

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 30 marzo 2011

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**I COMMISSARI RELATORI**  
Gianluigi Magri  
Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola